



## **CITTA' DI MELEGNANO**

**Città metropolitana di Milano**

### **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA' E DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI - SETTEMBRE 2024/AGOSTO 2028**

#### **Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- ✓ il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della Legge n. 104/92 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 66/2017, così come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità residenti nel territorio comunale di Melegnano aventi diritto;
- ✓ il servizio di assistenza educativa specialistica dei minori portatori di disabilità frequentanti attività estive se organizzate dall'ente o da altri enti autorizzati al funzionamento;
- ✓ il servizio di pre-scuola delle scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio;
- ✓ il servizio di post-scuola delle scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio.

L'appalto è costituito da un unico lotto sia in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego del personale educativo dedicato al servizio principale - ovvero il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità – sia allo scopo di garantire continuità educativa ai minori che fruiscono dei diversi servizi oggetto di esternalizzazione.

Le prestazioni e le attività oggetto dell'appalto sono quelle espressamente contenute nel presente capitolato così come integrate dalla proposta progettuale presentata nell'offerta tecnica dall'appaltatore in sede di gara.

#### **Articolo 2 – DURATA E LUOGO DELL'APPALTO**

L'appalto avrà una durata di quattro (4) anni scolastici consecutivi, a partire da settembre 2024 fino al 31 agosto 2028.

L'appaltatore deve essere in grado di attivare i servizi oggetto del presente capitolato entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, anche nelle more della stipula del contratto, al fine di non determinare interruzione di servizio pubblico e grave danno al pubblico interesse, essendo il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell'Ente locale, volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Come previsto all'articolo 120, comma 11, del medesimo D.lgs. 36/2023, in tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità e i servizi di pre-scuola e post-scuola delle scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio seguono il calendario scolastico ministeriale e le eventuali variazioni decise dai singoli Consigli d'Istituto.

Il luogo di svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità sono gli Istituti scolastici frequentati dagli alunni aventi diritto residenti nel territorio comunale. Per casi particolari, su valutazione del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Minori e Famiglia, la stazione appaltante può avvalersi - per l'erogazione del servizio di assistenza educativa specialistica - degli erogatori operanti nel luogo in cui ha sede l'Istituto scolastico frequentato dall'alunno o di personale educativo della struttura di accoglienza del minore in caso di allontanamento dello stesso dal nucleo familiare di origine.

Il luogo di svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica dei minori con disabilità frequentanti attività estive se organizzate dall'ente o da altri enti autorizzati al funzionamento sono le sedi delle attività estive frequentate dai minori in carico.

Il luogo di svolgimento dei servizi di pre-scuola e post-scuola sono le scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio in Melegnano.

### **Articolo 3 – QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELL'APPALTO**

Il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità prevede un monte ore presunto per anno scolastico di **28.000** ore che comprende per ogni progetto educativo di ciascun minore seguito le ore dedicate all'alunno con riferimento alle ore dirette e alle ore indirette (ore di programmazione, ore di formazione, ore dedicate agli incontri di rete, alla stesura e alla verifica del PEI, alla relazione con la scuola) nonché le ore dedicate al gruppo classe e al plesso scolastico.

Tale dato – stimato sull'assetto organizzativo dell'anno scolastico 2023/2024 e le disponibilità di bilancio – è puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce impegno per la stazione appaltante, potendo lo stesso subire variazioni sulla base delle effettive esigenze.

Le situazioni in carico nell'anno scolastico 2023/2024 sono n. 147 di cui n. 110 alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado e n. 37 alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado.

Il valore complessivo dell'appalto per i quattro anni scolastici è pari a **€ 2.860.000,00** oltre IVA.

Sulla base dei dati quantitativi indicati nel presente capitolato d'appalto per i singoli servizi, si stima come segue il valore dell'appalto:

Descrizione servizi	Importo totale a base di gara per servizio
Assistenza educativa scolastica	€ 2.576.888,00
Assistenza educativa attività estive	€ 133.308,00
Pre-scuola primarie	€ 62.560,00
Post-scuola primarie	€ 87.244,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.860.000,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il costo orario del personale a base di gara ha a riferimento il CCNL delle cooperative sociali sottoscritto in data 5 marzo 2024 e tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nei documenti di gara. Il costo orario a base di gara è stato ottenuto effettuando la media tra il costo annuo del personale educativo inquadrato a livello D categoria economica D1 e D2, esclusa l'indennità di turno, diviso per le ore mediamente lavorate in un anno (1.548) come da tabella "orario di lavoro" del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Per il coordinamento del servizio si è considerato il costo annuo del livello D3/E1, esclusa l'indennità di turno.

Per l'operatore addetto al servizio di post-scuola si è considerato il costo annuo del livello B1, esclusa l'indennità di turno.

Il costo orario posto a base di gara è pari a € 23,00 IVA esclusa e comunque nei limiti di cui al CCNL del 5 marzo 2024.

Nel valore a base d'asta sono ricomprese le attività di coordinamento e le attività amministrative dell'Appaltatore, così come la fornitura del materiale didattico necessario per i servizi di pre e post scuola.

**Il servizio di assistenza educativa specialistica dei minori con disabilità frequentanti attività estive** prevede un monte ore annuo presunto di **1.449** ore.

Tale dato – stimato sull’assetto organizzativo degli anni precedenti – è puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituisce impegno per la stazione appaltante, potendo lo stesso subire variazioni sulla base delle effettive esigenze.

**Il servizio di pre-scuola** delle scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio prevede un monte ore presunto di **680** ore per anno scolastico determinato dalla seguente organizzazione:

- ✓ nella scuola primaria di via Cadorna, 2 educatori dalle ore 7.30 alle ore 8.30
- ✓ nella scuola primaria di viale Lazio, 2 educatori dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

Tali dati – tenuto conto del rapporto di un educatore ogni 20 minori iscritti – sono puramente indicativi ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono impegno per la stazione appaltante, potendo variare il numero degli iscritti e restando salva la facoltà della stazione appaltante di modificare gli orari del servizio. In ragione di ciò, l’organizzazione del servizio e il conseguente costo potranno essere rimodulati, se necessario, a seguito dell’aggiudicazione.

**Il servizio di post-scuola** delle scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio prevede un monte ore presunto di **680** ore per anno scolastico determinato dalla seguente organizzazione:

- ✓ 1 educatore dalle ore 16.30 alle ore 18.30 impegnato nelle attività ludiche e ricreative con i bambini presso la scuola primaria di via Cadorna;
- ✓ 1 educatore dalle ore 16.30 alle ore 18.30 impegnato nelle attività ludiche e ricreative con i bambini presso la scuola primaria di viale Lazio;
- ✓ 1 operatore dalle ore 18.00 alle ore 19.00 impegnato nell’accoglienza dei genitori, nella sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati nel plesso della scuola primaria di via Cadorna;
- ✓ 1 operatore dalle ore 18.00 alle ore 19.00 impegnato nell’accoglienza dei genitori, nella sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati nel plesso della scuola primaria di viale Lazio;

per complessive **340** ore per l’intera durata dell’appalto.

Tali dati – stimati tenuto conto del rapporto di 1 educatore impegnato nelle attività ludiche e ricreative ogni 20 minori iscritti – sono puramente indicativi ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono impegno per la stazione appaltante, potendo variare il numero degli iscritti e restando salva la facoltà della stazione appaltante di modificare gli orari del servizio. In ragione di ciò, l’organizzazione del servizio e il conseguente costo potranno essere rimodulati, se necessario, a seguito dell’aggiudicazione.

## **Articolo 4 – DESCRIZIONE E FINALITA’ DEI SERVIZI**

### **4.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ**

Destinatari del servizio sono gli alunni portatori di disabilità residenti nel territorio comunale di Melegnano, in possesso delle certificazioni necessarie ad attestarne lo stato di disabilità, e i gruppi di apprendimento, le classi scolastiche e le comunità scolastiche del plesso in cui sono inseriti. La condizione di alunno/a disabile deve essere certificata, ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della Legge n. 289/2002, da verbale di accertamento redatto dal Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap previsto dal DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e da diagnosi funzionale redatta da servizio specialistico pubblico o privato accreditato, in applicazione dell’articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 66/2017 ed in particolare delle Linee Guida di cui al Decreto Interministeriale del 14 settembre 2022, che hanno introdotto nuove modalità per la presentazione e valutazione delle domande di accertamento della disabilità evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.

Con riferimento alla sindrome di Down l’articolo 94 della legge n. 289/2002 ha disposto che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed esentate da ulteriori visite e controlli”.

Previo valutazione e accordo con il Servizio Sociale Professionale, gli interventi potranno essere rivolti anche ad alunni in fase di osservazione, preliminare all’eventuale richiesta di certificazione, nell’ottica del lavoro di rete, con tutti gli attori coinvolti, e con finalità preventive.

Il servizio finalizzato all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità si connota come un servizio di assistenza specialistica - e non generica - con un taglio prettamente educativo, così come previsto dalla normativa di riferimento che pone tale tipo di intervento in carico agli Enti locali. Restano di competenza degli Istituti scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici e l'assistenza di base, relativamente alla quale gli stessi Istituti provvederanno ad organizzarsi con proprio personale - collaboratori scolastici o altre figure di riferimento appositamente designate - così come previsto dalla normativa di riferimento.

Con riferimento al servizio, la stazione appaltante intende perseguire le seguenti finalità:

- ✓ garantire l'integrazione delle competenze e dei servizi che sono volti a favorire il benessere dell'alunno portatore di disabilità e la piena realizzazione dei diritti di cui è portatore, tra cui quello all'istruzione e all'educazione come previsto dagli articoli 12 e seguenti dalla Legge n. 104/1992 e s.m.i.;
- ✓ garantire, attraverso la progettazione di strumenti e dispositivi operativi multipli, l'inclusione nella comunità scolastica dell'alunno portatore di disabilità nell'ottica del superamento delle settorializzazioni assistenziali, educative e socializzanti;
- ✓ promuovere un processo culturale e pedagogico complessivo nei contesti scolastici e di comunità orientato all'inclusione e alla sperimentazione di prassi didattiche-educative-ludiche/ricreative-sportive inclusive;
- ✓ costruire un sistema e un processo di integrazione operativa e funzionale multi-attoriale nella realizzazione del diritto all'istruzione e all'educazione della persona portatrice di disabilità, che migliori l'appropriatezza, che allinei la filiera rilevazione bisogno-invio servizi specialistici-definizione intervento-azione educativa in maniera più organica e che garantisca flessibilità e sostenibilità economica del servizio;
- ✓ mettere costantemente in rete gli interventi educativi-inclusivi con l'offerta sociale, socio-educativa, socio-sanitaria del territorio distrettuale, attraverso una metodologia specifica e condivisa attraverso appositi strumenti;
- ✓ garantire la continuità degli interventi e il coinvolgimento attivo delle famiglie;
- ✓ qualificare il servizio attraverso la valorizzazione di figure professionali dedicate, adeguatamente formate e riconosciute dalle istituzioni scolastiche;
- ✓ costruire un sistema di dialogo e confronto costante con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del diritto all'istruzione e all'educazione della persona portatrice di disabilità capitalizzando l'esperienza verso proposte, anche sperimentali, che migliorino l'appropriatezza, ma sappiano anche assumere strategie di sostenibilità economica;
- ✓ costruire una progettualità di plesso inclusiva attraverso azioni pedagogiche rivolte al gruppo classe più che all'affiancamento singolo del minore con disabilità;

Con riferimento agli alunni portatori di disabilità, il servizio di assistenza educativa ha lo scopo di:

- ✓ promuovere l'inclusione scolastica;
- ✓ rendere possibile l'effettivo esercizio del diritto allo studio;
- ✓ agevolare la partecipazione alle attività scolastiche;
- ✓ fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità;
- ✓ favorire il raggiungimento dell'autonomia individuale;
- ✓ stimolare le capacità relazionali e comunicative e l'interazione con l'ambiente.

L'appaltatore deve relazionarsi con il Servizio Sociale Professionale – titolare dei progetti educativi - al fine di impostare l'organizzazione del servizio e di condividere le linee metodologiche essenziali per la sua piena attuazione, garantendo la rispondenza tra le prestazioni di cui il servizio si compone e i bisogni dell'alunno portatore di disabilità, della famiglia e della scuola. L'appaltatore concorderà con il Servizio Sociale Professionale l'individuazione delle ore relative al progetto sia rispetto al supporto individuale, che agli interventi gruppal, che alla fase osservativa preliminare, se prevista.

Il servizio è previsto dal lunedì al sabato. Gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero degli educatori necessari sono concordati tra la stazione appaltante e l'appaltatore in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico la stazione appaltante comunica all'appaltatore il piano operativo del servizio stesso comprensivo delle seguenti indicazioni:

- ✓ l'elenco degli alunni in carico;

- ✓ il monte ore di ogni progetto educativo definito per ogni singolo alunno dal Servizio Sociale Professionale con il coordinatore del servizio tenuto conto degli stanziamenti di bilancio;
- ✓ gli Istituti scolastici presso i quali attivare l'intervento.

L'abbinamento tra alunno ed educatore viene effettuato dall'appaltatore tenuto conto dei seguenti criteri:

- ✓ indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- ✓ indicazioni emerse in sede di équipe integrata costituita dal Servizio Sociale Professionale, dal coordinatore del servizio incaricato dall'appaltatore e dal dirigente scolastico;
- ✓ continuità dell'educatore, salvo controindicazioni specifiche.

Nell'ottica di favorire una maggiore ottimizzazione delle risorse e alla luce dei benefici per i minori derivanti da interventi effettuati in piccolo gruppo si tenderà ad assegnare il medesimo educatore ai minori frequentanti la stessa classe.

L'appaltatore, attenendosi al piano operativo del servizio comunicato dalla stazione appaltante, deve concordare l'articolazione dell'orario di svolgimento del progetto educativo con i singoli Istituti scolastici in base alle prioritarie esigenze dell'alunno.

Il piano operativo del servizio potrà nel corso dell'anno scolastico essere suscettibile di variazioni per mutate esigenze assistenziali ed educative degli alunni, sempre previa comunicazione scritta della stazione appaltante e in accordo con le dirigenze scolastiche.

Qualora nel corso dell'anno scolastico arrivassero richieste di intervento da parte delle dirigenze scolastiche, verranno definiti monte ore di intervento in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore invia alla stazione appaltante lo schema orario settimanale suddiviso per plesso scolastico relativo agli interventi del personale educativo riferiti ad ogni progetto educativo dei minori seguiti.

L'appaltatore, in caso di assenza dell'alunno o di scioperi del personale scolastico, garantirà che il personale educativo sia comunque in servizio per attività attinenti al PEI.

In caso di assenza prolungata dell'alunno, anche per malattia, le ore di assistenza previste possono essere utilizzate, in accordo con la scuola e con la famiglia e dietro autorizzazione del Servizio Sociale Professionale, per fornire continuità educativa in attesa della ripresa della frequenza scolastica presso il domicilio dell'alunno o presso strutture ospedaliere o riabilitative o possono comunque essere utilizzate per interventi mirati a favore dell'alunno stesso (es. accompagnamento nei viaggi d'istruzione).

Il servizio può prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione. L'educatore è tenuto alla partecipazione alle gite scolastiche, se richiesto dalla dirigenza scolastica in tempi utili alla programmazione e previa autorizzazione della stazione appaltante. Tale partecipazione prevede le seguenti condizioni:

- ✓ per le gite scolastiche di un giorno che eccedono il normale orario di servizio è previsto il recupero, nei mesi successivi alla gita, delle ore effettivamente prestate dall'educatore ed eccedenti il monte ore giornaliero prefissato;
- ✓ per le gite scolastiche di più giorni l'appaltatore deve formulare specifico preventivo di spesa che la stazione appaltante valuterà in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

L'appaltatore, in accordo con la stazione appaltante, deve predisporre un protocollo operativo disciplinante le modalità di svolgimento del servizio da sottoscrivere con le dirigenze scolastiche.

#### **4.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA DEI MINORI PORTATORI DI DISABILITÀ FREQUENTANTI ATTIVITÀ ESTIVE**

Il servizio è rivolto ai minori portatori di disabilità residenti nel Comune di Melegnano e frequentanti attività estive se organizzate dall'ente o da altri enti autorizzati al funzionamento. La condizione di alunno disabile deve essere certificata, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della Legge n. 289/2002, da verbale di accertamento redatto dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap previsto dal DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e da diagnosi funzionale redatta da servizio specialistico pubblico o privato accreditato, in applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 66/2017 ed in particolare delle Linee Guida di cui al Decreto Interministeriale del 14 settembre 2022, che hanno introdotto nuove modalità per la presentazione e valutazione delle domande di accertamento della disabilità evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

Con riferimento alla sindrome di Down l'articolo 94 della legge n. 289/2002 ha disposto che "in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed esentate da ulteriori visite e controlli".

Il servizio – su richiesta delle famiglie e in continuità con l'intervento educativo garantito nel corso dell'anno scolastico - ha lo scopo di promuovere l'opportunità per i bambini e i ragazzi con disabilità di vivere durante il periodo estivo esperienze di socializzazione, di acquisizione di autonomia e di nuove abilità, che favoriscano la vita di relazione e l'inclusione all'interno di un gruppo e nell'ambito della comunità locale.

Per la realizzazione di tali finalità, l'appaltatore deve relazionarsi con il Servizio Sociale Professionale e il gestore delle attività estive al fine di impostare l'organizzazione del servizio e di condividere le linee metodologiche essenziali per la sua piena attuazione, garantendo la rispondenza tra le prestazioni offerte dal servizio e i bisogni del minore.

#### **4.3 SERVIZIO DI PRE-SCUOLA**

Il servizio provvede all'accoglienza, alla sorveglianza e all'intrattenimento degli alunni delle scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio dalle ore 7.30 fino all'inizio delle lezioni mediante la realizzazione di attività ludiche e didattico-educative.

Il servizio è svolto dal lunedì al venerdì ed attivato in presenza di un numero minimo di 15 bambini iscritti per ognuna delle scuole primarie.

L'appaltatore è direttamente responsabile degli iscritti al servizio. In nessun caso gli utenti possono essere lasciati soli prima dell'arrivo del personale ausiliario o docente dell'Istituto scolastico. L'appaltatore, in accordo con la stazione appaltante, deve predisporre un documento da consegnare alle famiglie indicante le condizioni di utilizzo del servizio e le norme di comportamento che l'utenza deve adottare.

Le attività sono svolte in appositi spazi individuati dalle dirigenze degli Istituti scolastici di riferimento. In relazione ai locali, arredi, attrezzature e al materiale didattico e ludico presente nelle scuole, l'appaltatore ha l'obbligo di custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice Civile.

Sono a carico dell'appaltatore la fornitura e custodia del materiale occorrente per la realizzazione delle attività previste.

Sono a carico dell'appaltatore la rilevazione delle presenze ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del servizio.

#### **4.4 SERVIZIO DI POST-SCUOLA**

Il servizio provvede all'accoglienza, alla sorveglianza e all'intrattenimento degli alunni dalla fine delle lezioni fino alle ore 18.30 mediante la realizzazione di attività ludiche, ricreative, laboratoriali e di animazione, il cui programma dovrà essere condiviso dall'appaltatore con la stazione appaltante prima dell'avvio del servizio.

Il servizio - indirizzato esclusivamente alle famiglie in cui entrambi i genitori siano lavoratori - è svolto dal lunedì al venerdì ed attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 bambini iscritti per ognuna delle scuole primarie.

L'appaltatore è direttamente responsabile degli iscritti al servizio, dalla loro presa in carico fino alla consegna ai genitori o persone delegate. L'appaltatore, in accordo con la stazione appaltante, deve predisporre un documento da consegnare alle famiglie indicante le condizioni di utilizzo del servizio e le norme di comportamento che l'utenza deve adottare.

Il servizio di post-scuola si svolge presso le due scuole primarie statali di via Cadorna e viale Lazio.

Le attività verranno svolte in appositi spazi individuati dalle dirigenze degli Istituti scolastici di riferimento. In relazione ai locali, arredi, attrezzature e al materiale didattico e ludico presente nelle scuole, l'appaltatore ha l'obbligo di custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice Civile.

Sono a carico dell'appaltatore la fornitura e custodia del materiale occorrente per la realizzazione delle attività previste e per il riassetto e la pulizia degli spazi individuati per lo svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore la rilevazione delle presenze ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del servizio.

## **Articolo 5 – PERSONALE**

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, avvalendosi di idoneo ed adeguato personale, in numero e professionalità, in possesso delle caratteristiche definite di seguito.

### **5.1 COORDINATORE DEI SERVIZI**

L'appaltatore garantisce una figura di coordinamento operativa a tempo pieno in possesso di laurea in scienze educative o in scienze dei servizi sociali o in scienze pedagogiche o psicologiche, con documentata esperienza almeno biennale nel coordinamento del servizio di assistenza educativa specialistica.

Qualora la figura di coordinamento fosse diversa per i servizi di pre-scuola e post-scuola, il coordinatore degli stessi dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio sopraelencati con documentata esperienza nell'organizzazione di servizi e attività ludico-ricreative rivolte alla fascia di età dei bambini frequentanti le scuole primarie.

Alla figura del coordinatore, garanzia per la stazione appaltante di tenuta della complessità degli interventi educativi, l'appaltatore può affiancare – senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante - un referente a supporto delle attività di gestione amministrativa dei servizi oggetto dell'appalto.

Con riferimento al servizio di assistenza educativa specialistica, il coordinatore si interfaccia con il Servizio Sociale Professionale e l'Ufficio Educazione ed assume le funzioni di:

- ✓ garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
- ✓ coordinamento e gestione del personale incaricato dei servizi;
- ✓ definizione, in accordo con il Servizio Sociale Professionale, della programmazione e progettazione degli interventi di assistenza educativa specialistica;
- ✓ facilitazione delle modalità di lavoro integrate con i servizi territoriali di riferimento;
- ✓ relazione con la dirigenza scolastica, con i referenti del G.L.H. nonché con le figure specialistiche esterne, concordando le modalità operative dei singoli interventi di assistenza educativa specialistica;
- ✓ partecipazione alle attività di verifica sull'andamento del servizio;
- ✓ supporto all'intervento degli educatori nel rapporto con l'istituzione scolastica e con la famiglia;
- ✓ coordinamento delle riunioni d'équipe che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;
- ✓ partecipazione alle supervisioni che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;
- ✓ regia rispetto alla calendarizzazione delle riunioni di rete;
- ✓ tenuta dell'andamento delle relazioni che gli educatori devono elaborare con cadenze fissate come indicato nel successivo paragrafo 5.3;
- ✓ documentazione circa l'andamento del servizio attraverso la stesura di almeno due relazioni gestionali da consegnare alla stazione appaltante entro fine gennaio e fine giugno. Tali relazioni devono contenere la descrizione dello stato dei servizi e valutazioni in merito al loro complessivo andamento, allo scopo di permettere valutazioni in merito all'efficacia ed ai risultati raggiunti;
- ✓ rendicontazione mensile degli interventi contenente il monte ore assegnato per singolo progetto di intervento, le ore effettivamente effettuate, le ore che residuano;
- ✓ stesura, in collaborazione con la stazione appaltante, di un protocollo di intesa con le dirigenze scolastiche per lo svolgimento del servizio.

Con riferimento ai servizi di pre e postscuola, il coordinatore si relaziona con l'Ufficio Educazione ed assume le funzioni di:

- ✓ coordinamento e gestione del personale incaricato dei servizi;
- ✓ programmazione e progettazione delle attività ludico-ricreative;
- ✓ interfaccia con le famiglie e la stazione appaltante;
- ✓ rendicontazione mensile delle ore prestate;
- ✓ documentazione dell'andamento del servizio attraverso la stesura di una relazione gestionale finale.

L'appaltatore si impegna ad assicurare la stabilità del coordinatore del servizio, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

L'appaltatore si impegna a garantire la reperibilità del coordinatore anche a mezzo di telefono cellulare.

Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l'appaltatore deve garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari livello e professionalità preventivamente sottoposta alla valutazione della stazione appaltante.

Il costo delle prestazioni del coordinatore è ricompreso nella base di calcolo del costo orario del servizio.

### **5.2 SUPERVISORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA**

L'appaltatore deve garantire per il servizio di assistenza educativa specialistica un supervisore in possesso di laurea in scienze psicologiche o pedagogiche con documentata esperienza di almeno tre anni nel ruolo.

Il supervisore assume le funzioni e le attività di:

- ✓ garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
- ✓ supervisione del lavoro educativo attraverso momenti di confronto in gruppo o supervisioni individuali su richiesta del singolo educatore;
- ✓ supporto all'intervento degli educatori nel rapporto con l'istituzione scolastica e con la famiglia;
- ✓ definizione in accordo con il coordinatore del piano della formazione annuale degli educatori.

### **5.3 EDUCATORI**

L'appaltatore dovrà garantire l'impiego di educatori professionali in possesso di laurea almeno triennale in scienze dell'educazione o che hanno acquisito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'articolo 1, comma 597 della Legge finanziaria 2018 n. 205/2017, inquadrati nel rispetto delle normative vigenti e coerentemente con la propria qualifica. In caso di disabilità sensoriale, anche di tipo plurimo, l'appaltatore deve garantire l'impiego di personale adeguatamente formato in relazione al tipo di disabilità.

Con riferimento al servizio di assistenza educativa specialistica, le funzioni proprie dell'educatore sono:

- ✓ il concorso all'elaborazione e alla realizzazione degli obiettivi educativi del PEI, lasciando gli obiettivi più propriamente didattici agli insegnanti di classe e di sostegno e l'assistenza di base ad altra figura individuata dalla scuola;
- ✓ l'integrazione del minore con i coetanei, facilitando l'interazione con i singoli e con il gruppo, permettendo anche ai compagni di classe di percepire la persona portatrice di disabilità non come un problema, ma come una risorsa in più del gruppo;
- ✓ il concorso a metodologie di osservazione preliminare delle necessità dell'alunno e del gruppo classe;
- ✓ la conduzione gruppale di alcune attività;
- ✓ la rimozione di quelle occasioni o situazioni che tendano ad emarginare e ad escludere l'alunno portatore di disabilità, facendo di questo intervento il fulcro della sua professionalità educativa;
- ✓ il perseguimento del successo formativo e la gratificazione della performance commisurati al singolo PEI, di concerto con il personale didattico ed educativo;
- ✓ la prosecuzione del lavoro individualizzato in contesti non orientati alla performance scolastica quali le attività estive organizzate eventualmente dall'ente o da altri enti autorizzati al funzionamento;
- ✓ l'elaborazione di relazioni con cadenze fissate e nello specifico: una prima, ovvero l'elaborazione del progetto, a un mese dall'avvio dell'intervento anche integrata da precedenti attività osservative; una seconda di valutazione intermedia entro il mese di gennaio; una terza conclusiva entro il mese di maggio.

Per lo svolgimento di tali funzioni, l'appaltatore deve garantire l'impiego di educatori con competenze relative a:

- ✓ partecipazione attiva alla realizzazione del servizio;
- ✓ adesione agli obiettivi e libertà di scelta nell'individuare i mezzi per raggiungerli;
- ✓ costruzione e tenuta di una relazione positiva con i minori, con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, con il Servizio Sociale Professionale e con i Servizi di neuropsichiatria;
- ✓ organizzazione della propria comunicazione funzionale agli obiettivi e alle relazioni;
- ✓ professionalità nel lavoro di gruppo con altri operatori e altre professionalità;
- ✓ elaborazione di progetti educativi e realizzazione della relativa programmazione.

L'appaltatore deve garantire relativamente alle figure professionali impiegate:

- ✓ il riconoscimento, per ogni caso seguito, delle ore di programmazione scolastica dedicate alla stesura e alla verifica dei PEI e delle ore impiegate per partecipare alle riunioni specialistiche e di rete;
- ✓ programmi di formazione specifica di almeno 30 ore l'anno;
- ✓ supervisione di almeno 1 ora al mese che monitori sia gli aspetti pedagogici che quelli clinici, tenuta da personale in possesso di laurea in scienze psicologiche o pedagogiche con documentata esperienza di almeno tre anni nel ruolo.



#### **5.4 ULTERIORE PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI POST-SCUOLA**

Gli operatori, impegnati nell'accoglienza dei genitori, nella sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati, dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

#### **5.5 OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE**

Al fine dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, l'appaltatore deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte. Tutto il personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per qualificazione professionale e capacità fisiche ed avere piena conoscenza della lingua italiana.

L'appaltatore – anche se non aderente ad associazioni firmatarie - si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale, a prescindere dalla tipologia del contratto intrattenuto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

L'appaltatore si obbliga a garantire all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato l'inquadramento corrispondente alla qualifica e alla mansione svolta dal personale incaricato.

Alla stazione appaltante spetta il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. È facoltà della stazione appaltante chiedere qualsiasi documento atto a certificare il corretto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi; pertanto, è obbligo dell'appaltatore provvedere all'invio entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di qualsiasi documento e/o certificazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

In caso di violazione degli obblighi contributivi e/o retributivi di cui sopra trovano applicazione le norme di cui all'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Per ogni inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è facoltà della medesima stazione appaltante, previa contestazione dell'inadempienza accertata, rivalersi sulla garanzia definitiva, oltre che su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, con obbligo di reintegrazione a carico dell'appaltatore.

Per quanto precedentemente previsto, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né avrà titolo al risarcimento di danni.

Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale dipendente dall'appaltatore – compreso il costo del pasto consumato dall'educatore presso la struttura di svolgimento del servizio previo eventuale accordo con il gestore del servizio di refezione scolastica - si intendono ad esclusivo carico dello stesso, essendo la stazione appaltante sollevata da ogni tipo di responsabilità.

L'appaltatore deve comunque tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa dei lavoratori dallo stesso dipendenti in ordine al servizio in argomento, atteso che la stazione appaltante deve intendersi a tutti gli effetti estranea al rapporto di lavoro che intercorre tra l'appaltatore e i suoi dipendenti. Resta, infatti, escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra la stazione appaltante e il personale dell'appaltatore per lo svolgimento dei servizi dell'appalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'appaltatore medesimo è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.lgs. n. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 11 del medesimo D.lgs. n. 36/2023.

Al personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

Date le caratteristiche e la valenza educativa del servizio oggetto del presente appalto e riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento, l'appaltatore si impegna a garantire la stabilità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

Al fine di assicurare tale stabilità – stante le caratteristiche del servizio - si richiede una percentuale del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore all'80%.

Con oneri interamente a proprio carico l'appaltatore garantisce, entro la giornata in tempo utile per l'espletamento del servizio, la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo. La sostituzione deve essere valutata in base al progetto gestionale ed al reale beneficio per l'alunno e per il suo gruppo classe. Il personale supplente deve possedere i medesimi requisiti professionali, la stessa formazione di base e lo stesso livello degli educatori titolari. La sostituzione del personale assente deve essere comunicata a mezzo posta elettronica sia alla stazione appaltante che agli Istituti scolastici.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, l'appaltatore si impegna altresì a fornire alla stazione appaltante, per ogni anno scolastico entro l'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- ✓ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante, per ciascuna unità di personale impiegata, tutte le informazioni utili a definirne la posizione e professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, numeri di posizione INPS e INAIL, estremi del documento di riconoscimento);
- ✓ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante in cui si certifica che tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è assunto e percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari;
- ✓ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante, per ciascuna unità di personale impiegata, l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti incompatibili con la funzione assegnata;
- ✓ autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante relativamente all'assenza di condanne penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con minorenni ai sensi del D.Lgs. n. 313/2002.

Tale documentazione deve essere aggiornata con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve essere comunicato alla stazione appaltante entro 5 giorni.

Tutto il personale deve effettuare le prestazioni di propria competenza con contegno decoroso ed irrepreensibile, serietà, diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro personale dei servizi, uffici o struttura con cui venisse in contatto per ragioni di servizio.

Tutto il personale deve, inoltre, tenere una condotta irrepreensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie. L'appaltatore risponde dei propri dipendenti che non tenessero condotta personale irrepreensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte del personale - segnalato alla stazione appaltante e da questa accertato - la stessa può applicare le penali previste al successivo articolo 17 e può richiederne la sostituzione. In tale caso l'appaltatore provvede con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'appaltatore è inoltre responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza o a terzi, nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa del proprio personale, come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile. Esso assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

## **Articolo 6 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI A TUTELA DEL LAVORO – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza e tutela del lavoro e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008, l'attività oggetto del presente appalto essendo un servizio di natura intellettuale, non comporta rischi di interferenze e pertanto la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze e non sono dovuti oneri per la sicurezza in tal senso.

Gli Istituti scolastici del territorio sono tenuti a mettere a disposizione dell'Appaltatore il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza in conformità al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore prende atto del Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai plessi scolastici in cui operano i singoli educatori e si impegna altresì a rispettare le seguenti misure generali:

- ✓ è obbligato all'osservanza e all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la stazione appaltante;
- ✓ deve impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei compiti affidati nonché sul piano di evacuazione del plesso scolastico presso il quale presta servizio. Qualora all'interno del piano di evacuazione fossero contenute indicazioni e compiti da assegnarsi al personale dipendente dell'appaltatore, questo ne deve prendere buona conoscenza e si deve attenere a quanto previsto;
- ✓ deve disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi da parte del personale, che deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici;
- ✓ deve comunicare, entro l'inizio del servizio, il nominativo del soggetto da considerare datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL).

L'appaltatore - laddove previsto dal D.lgs. n. 81/2008 - deve fornire al proprio personale indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuali come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio.

Il personale in servizio - laddove previsto dal d.lgs. n. 81/2008 - deve esporre apposita tessera di riconoscimento fornita dall'appaltatore, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'appaltatore è tenuto a comunicare con almeno 5 giorni di anticipo il disservizio e si impegna a concordare con la stazione appaltante modalità di sciopero rispettose della vigente normativa in materia di regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi essenziali, in quanto applicabile.

Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

#### **Articolo 7 - RESPONSABILE DELL'APPALTO**

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, all'atto dell'avvio dei servizi, il nome del responsabile dell'appalto, referente unico, per tutta la durata del contratto, della totalità dei servizi da erogare. Tale figura deve possedere provata esperienza e adeguata qualifica professionale, deve avere competenze gestionali e organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.

L'appaltatore si impegna a garantire la reperibilità del responsabile anche a mezzo di telefono cellulare.

#### **Articolo 8 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE**

L'appaltatore si impegna a garantire iniziative volte alla qualificazione e alla formazione permanente del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi secondo quanto indicato in sede di gara.

È fatto obbligo all'appaltatore di inoltrare alla stazione appaltante copia del programma annuale di formazione, aggiornamento, supervisione del personale incaricato. Tale programma deve garantire per tutto il personale impiegato:

- ✓ formazione specifica di almeno 30 ore l'anno;
- ✓ supervisione di almeno 1 ora al mese che monitori sia gli aspetti pedagogici che quelli clinici, tenuta da personale in possesso di laurea in scienze psicologiche o pedagogiche con documentata esperienza di almeno tre anni nel ruolo.

In ogni caso le suddette attività non devono pregiudicare lo svolgimento della normale attività educativa e preferibilmente devono essere svolte in orario extrascolastico.

Il costo complessivo della formazione, aggiornamento e della supervisione deve essere ricompreso nella base di calcolo del costo orario del servizio.

#### **Articolo 9 – CARTA DEI SERVIZI**

L'appaltatore dovrà adottare specifica propria Carta dei Servizi oggetto dell'appalto. Questa dovrà contenere i principi generali di riferimento dei servizi erogati, i diritti/doveri dei fruitori, i fattori, indicatori e standard di qualità adottati, le procedure di gestione di osservazioni e reclami, la procedura di verifica di qualità e gradimento.

#### **Articolo 10 - VIGILANZA E CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La stazione appaltante si riserva ampie facoltà di vigilanza e verifica in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riguardo:

- ✓ al funzionamento, all'efficacia e all'efficienza della gestione dei servizi;
- ✓ al gradimento ed alla soddisfazione degli utenti;
- ✓ al rispetto delle norme contrattuali, retributive, contributive, previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie nei confronti del personale impiegato dall'appaltatore.

Si prevedono incontri a cadenza trimestrale per verificare l'andamento del servizio tra il coordinatore del servizio e il responsabile dell'appalto designati dall'appaltatore e il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto nominati dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di effettuare annualmente verifiche sulla qualità e sull'efficacia delle prestazioni. Le risultanze di tali verifiche andranno a far parte della valutazione complessiva dell'erogazione dei servizi prevista al termine del contratto.

L'appaltatore si impegna a garantire la massima disponibilità e collaborazione nel supportare la stazione appaltante laddove dovessero venir predisposti specifici modelli e strumenti di monitoraggio e controllo delle prestazioni.

La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche preventive e periodiche volte a monitorare la sussistenza delle reali necessità di assistenza educativa degli alunni segnalate dalle dirigenze scolastiche.

#### **Articolo 11 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi alle disposizioni ricevute, la stazione appaltante ha la facoltà di far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, avvalendosi anche di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'appaltatore.

Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla rifusione dei danni, all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato nonché alla eventuale risoluzione del contratto nelle ipotesi previste. Il recupero delle somme a qualunque titolo dovute saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla prima fattura utile in liquidazione.

#### **Articolo 12 – TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) l'appaltatore è designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti in relazione all'esecuzione del servizio, relativi sia agli utenti che al personale impiegato.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli.

#### **Articolo 13 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

L'appaltatore è responsabile, sia verso la stazione appaltante che verso terzi, dell'esecuzione del servizio: ogni responsabilità connessa con l'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato è assunta totalmente dall'appaltatore, rimanendo la stazione appaltante sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell'esercizio del servizio.

L'appaltatore risponde direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

A tal fine, con oneri a proprio carico e per l'intera durata del contratto, l'appaltatore deve stipulare ed esibire alla stazione appaltante entro la data di avvio del servizio, le seguenti polizze assicurative:

- ✓ polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni a persone, animali e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale minimo di almeno € 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- ✓ polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O./R.C.I.) per infortuni e danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività oggetto del contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale minimo di almeno € 5.000.000,00 per ogni sinistro.

La suddetta polizza deve prevedere l'obbligo per la società assicuratrice di notificare tempestivamente alla stazione appaltante, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo; di notificare tempestivamente alla stazione appaltante, a mezzo PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

Resta tuttavia inteso che i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponde comunque l'appaltatore medesimo e che l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente – dapprima con il mezzo più celere e poi per iscritto - tutti gli incidenti o infortuni verificatesi, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

Eventuali inadempienze nel merito saranno risarcite alla stazione appaltante e/o alle famiglie degli utenti dall'appaltatore stesso.

#### **Articolo 14 – COSTO DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il costo del servizio è quello risultato dalla procedura di gara, così come articolato nell'offerta economica presentata dall'appaltatore, e specificato nel contratto sottoscritto dallo stesso a seguito dell'aggiudicazione ad esso favorevole.

Nel costo del servizio s'intendono interamente compensati dalla stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso dal presente capitolato e dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara, inerenti e conseguenti ai servizi di cui trattasi.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi l'appaltatore emette fatture mensili in formato elettronico con riferimento al servizio di pre-scuola, al servizio di post-scuola, al servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, al servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Con riferimento al servizio rivolto ai minori con disabilità residenti frequentanti attività estive, l'appaltatore emette fattura in formato elettronico alla fine del periodo di svolgimento del servizio.

L'appaltatore deve previamente produrre dettagliato rendiconto delle ore prestate per l'espletamento dei servizi secondo le modalità da concordarsi con la stazione appaltante.

La stazione appaltante non può dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

La stazione appaltante potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'appaltatore a mezzo mail o PEC contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire e approvare i criteri del conguaglio.

La stazione appaltante provvede alla liquidazione delle fatture, secondo i tempi previsti dalla normativa vigente in materia, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del responsabile competente e previa verifica di regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C. In caso di D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

La stazione appaltante procede al recupero di eventuali penalità in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta alla stazione appaltante medesima successivamente alla comminazione della penale.

Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi di legge. L'eventuale ritardo nella corresponsione del corrispettivo dovuto non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

A pena della nullità del contratto l'appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Inoltre, è prevista la clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di transazioni eseguite senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.

La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 15 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 36/2023 per la variazione dei costi e dei prezzi delle procedure di affidamento si utilizzano gli indici ISTAT previsti per le diverse tipologie di contratti.

A partire dall'anno scolastico 2025/2026 il costo del servizio risultante dagli atti di gara potrà essere oggetto di revisione su istanza dell'appaltatore da presentarsi entro il mese di agosto per l'anno scolastico successivo in una percentuale massima pari all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato al mese di luglio di ogni anno. La richiesta di revisione prezzo può essere formulata annualmente.

#### **Articolo 16 – VARIAZIONI E AUMENTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto ad effettuare le prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante potrebbe richiedere all'appaltatore di aumentare o diminuire le prestazioni oltre il quinto dell'importo del contratto, previo consenso dell'appaltatore stesso e stipula di un atto aggiuntivo, anche a condizioni diverse rispetto al contratto originario, soltanto in caso di effettiva, documentata e comprovata necessità e previo contraddittorio tra le parti, che possa dare luogo alla rinegoziazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 120 c. 8 d.lgs. 36/2023.

#### **Articolo 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso per l'importo e alla data che saranno comunicati dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta della stazione appaltante che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario comunale presso la sede del Comune di Melegnano.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'appaltatore.

#### **Articolo 18 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia – denominata "definitiva" – pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme in più pagate all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. Lo svincolo avverrà nei termini e modalità previsti dall'articolo 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva, prestata sotto forma di fideiussione, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

#### **Articolo 19 – SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio assunto, trattandosi di attività ad alta intensità di manodopera, in ragione della particolare tipologia di servizi educativo-assistenziali ad alto interesse sociale in cui l'aspetto relazionale ricopre un ruolo di valore e alla fragilità dell'utenza cui i servizi sono rivolti, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

È fatto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione dell'appaltatore per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 del Codice Civile e dell'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### **Articolo 20 – PENALITÀ**

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti concernenti le attività oggetto dell'appalto e deve eseguire le prestazioni nei modi e nei termini previsti dagli atti contrattuali.

In caso di inadempienze ovvero di violazioni delle disposizioni del presente capitolato e degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali in rapporto alla gravità della inadempienza:

✓ per disservizi di natura organizzativa e € 150,00 a evento

- |   |                      |
|---|----------------------|
| gestionale con ricaduta sulla stazione appaltante;  |                      |
| ✓ per disservizi di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;   | € 200,00 a evento    |
| ✓ negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori affidati; | € 1.000,00 ad evento |
| ✓ mancato rispetto degli standard e degli obblighi richiesti dal capitolato;  | € 300,00 ad evento   |
| ✓ mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'offerta tecnica presenta in sede di gara.  | € 300,00 ad evento   |

L'inadempienza rilevata è contestata tempestivamente all'appaltatore per via telefonica, a cui segue formale contestazione scritta inoltrata via PEC. L'appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta contestazione.

Nel caso in cui entro tale termine non pervengano elementi idonei a giustificare l'inadempienza contestata, la stazione appaltante applica la penale, dandone comunicazione all'appaltatore. La stazione appaltante procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta successivamente alla comminazione della penale, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso sarà onere dell'appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

L'applicazione della penalità non pregiudica il diritto della stazione appaltante e degli utenti al risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 21– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ✓ per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- ✓ in caso di interruzione del servizio senza giusta causa;
- ✓ dopo ripetute contestazioni di inadempienze contrattuali o alle disposizioni legislative o regolamentari relative al servizio, senza che le relative controdeduzioni vengano ritenute soddisfacenti dalla stazione appaltante;
- ✓ per gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle disposizioni del presente capitolato e degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide della stazione appaltante;
- ✓ per comportamenti tenuti dal personale dell'appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;
- ✓ per la perdita dei requisiti di accreditamento e qualificazione all'interno dell'Albo delle Agenzie territoriali accreditate per lo svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica per l'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità nell'ambito del Distretto Sociale Sud Est Milano o il diniego dell'istanza di accreditamento e qualificazione.

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nel caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 e nei casi previsti dall'articolo 122, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo.

È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa in relazione agli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ipotesi di transazioni eseguite senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.

Nelle ipotesi sopraindicate la risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante a mezzo PEC all'appaltatore, che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi attività.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della stazione appaltante, di azione di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante ha la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere ad un nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.



All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la stazione appaltante può rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 22 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Qualora l'appaltatore intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutta la garanzia definitiva e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'appaltatore per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **Articolo 23 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro di Lodi è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'assunzione e dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

#### **Articolo 24 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.